

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a Socio Unico

Via Giulini n. 15
22100 COMO

Determinazione del Direttore Tecnico relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020

DETERMINAZIONE N. 82/2021 DEL 20.05.2021

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, della fornitura di equipaggiamento per soccorso acquatico per la Piscina Conelli-Mondini del Centro Sportivo di Casate, per la Piscina Sinigaglia e per i Porti

N. CIG ZE931CFEB2

Il sottoscritto Orlando Ventimiglia, in qualità di Direttore Tecnico di Como Servizi Urbani s.r.l. a socio unico (in seguito CSU),

CONSIDERATO

che CSU, quale società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Como, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali relativi ad "autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi e lampade votive", servizi come dettagliatamente indicati nell'Accordo Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti servizi;

che nell'ambito dei servizi pubblici locali gestiti da CSU di cui sopra rientrano la Piscina Conelli Mondini del Centro Sportivo di Casate, sita in Como, in via Virgilio n. 16, la Piscina Sinigaglia, sita in Como, in via Sinigaglia n. 2 e i porti siti in Como;

che al fine di provvedere alla gestione delle piscine e dei porti di cui sopra è emersa la necessità di acquisire ed affidare la fornitura di equipaggiamento per soccorso acquatico;

che a seguito di ricerca di mercato, CSU ha individuato l'operatore economico Ozone s.r.l., C.F. 03268900267, con sede in Quinto di Treviso (31055 TV), in via Aeroporto n. 1, quale operatore economico competente ad eseguire la fornitura di cui sopra;

che l'offerta di tale fornitura da parte di Ozone s.r.l. risulta congrua ed idonea;

considerato che ai sensi dell'Addendum al Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria, Addendum adottato dal Consiglio di Amministrazione di CSU in data 03.11.2020, ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui sopra;



considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva di Ozone s.r.l. prot. INAIL n. 26107553 avente scadenza in data 12.06.2021 ed esito regolare;

ritenuto di procedere, ex art. 1 c. 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, all'affidamento diretto;

DETERMINA

di affidare ad **Ozone s.r.l.**, C.F. 03268900267, con sede in Quinto di Treviso (31055 TV), in via Aeroporto n. 1, la fornitura di equipaggiamento per soccorso acquatico per la Piscina Conelli Mondini del Centro Sportivo di Casate, per la Piscina Sinigaglia e per i porti, fornitura come dettagliatamente descritta nel relativo Modulo d'Ordine per l'importo complessivo di € **4.792,65 (quattromilasettecentonovantadue/65)**, oltre Iva di legge;

che le fatture relative a detta fornitura verranno liquidate mediante visto del Direttore Tecnico;

che Ozone s.r.l. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

che Ozone s.r.l. si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. si convenga l'immediata risoluzione del contratto stipulato con Ozone s.r.l. ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

che, come previsto dalle Linee Guida n. 4 emesse dall'ANAC (con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.) in attuazione dell'art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto stipulato con l'aggiudicatario verrà risolto e verrà corrisposto all'aggiudicatario medesimo il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'aggiudicatario dovrà versare alla stazione appaltante una penale pari al 10% del valore del contratto;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Direttore Tecnico Orlando Ventimiglia.

IL DIRETTORE TECNICO

Geom. Orlando Ventimiglia

